Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

Art. 22

(Utilizzo economie)

1. Al comma 73 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2005, le parole: <<30 giugno 2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2005>>.